

Dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti computabili dovranno assumere (se già non in organico) un disabile entro i successivi 60 giorni.

E' stato, infatti, soppresso l'art. 3, c.2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l'adempimento dell'obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l'obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.

In considerazione di ciò, dal 1° gennaio 2018 le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola con termine fino al 1° marzo 2018. Le aziende che successivamente raggiungano la soglia dei 15 dipendenti dovranno procedere con l'assunzione del disabile nei successivi 60 giorni.

In caso di non adeguamento all'obbligo, il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016) ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell'importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.